Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
MAURIZIO GRAFFEO

Sentenza n. 1509/2022
Depositata il 27/12/2022
Il Segretario
GIANFRANCO DI STEFANO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 28/11/2022 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GRAFFEO MAURIZIO, Presidente e Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
VASQUEZ ANNA SALVATRICE MARI, Giudice

in data 28/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 319/2022 depositato il 14/05/2022

proposto da

Asd

Difeso da
Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna

elettivamente domiciliato presso dp.enna@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU04A700213 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso indicato in epigrafe l'ASD " ", rappresentata e difesa dal Dott. Daniele Brancale, impugnava l'avviso n. TYU04A700213/2020 – anno d'imposta 2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna, aveva accertato ai fini IRES un reddito di € un valore della produzione di € ai fini IRAP e corrispettivi imponibili non dichiarati ai fini IVA di €

Parte ricorrente deduceva:

1) il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;

2) l'illegittima utilizzazione della metodologia di accertamento c.d. "induttivo puro", stante l'insussistenza nella fattispecie dei legittimi presupposti tassativamente prescritti dall'art. 39, c. 2, del D.P.R. 600/1973;

3) in via principale, il difetto di prova circa l'oggettiva esistenza di elementi utili ed idonei a riqualificare l'attività senza scopo di lucro, svolta dalla ricorrente, in attività d'impresa commerciale (violazione art. 148, c. 3 e 8, del T.U.I.R. – art. 4, c. 4 e 7, del D.P.R. 633/1972 – art. 90, Legge n. 289/2002), oltreché il difetto di motivazione;

4) in via subordinata, la parziale illegittimità della obbligazione oggetto di lite (con riferimento all'IVA richiesta e alle connesse sanzioni), per mancato riconoscimento del pieno diritto della deducente alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti;

5) in via ulteriormente subordinata, relativamente alle sanzioni, la configurabilità nella fattispecie della "Causa di non punibilità" prevista e disciplinata dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997.

In conclusione, la ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'avviso di accertamento e con vittoria di spese ed onorari di causa.

Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Enna, controdeduceva a tutti i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con memoria illustrativa depositata il 17.11.2022 parte ricorrente replicava alle controdeduzioni della resistente e insisteva per l'accoglimento del ricorso.

All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente scrutinato il primo motivo del ricorso col quale si deduce l'illegittimità per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato che, nella fattispecie, risulta sottoscritto dalla dottoressa Margherita Sciortino che ha firmato su delega del Direttore Provinciale dott. Domenico Lodato.

In particolare con tale motivo si contesta:

a) l'esistenza di una valida delega alla sottoscrizione dell'atto impugnato;

b) il possesso della qualifica di "impiegato della carriera direttiva - terza area funzionale" in capo sia al funzionario sottoscrittore, che al direttore delegante;

c) che delegante e delegato, oltre che appartenenti alla "terza area", abbiano altresì accumulato « un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa», come prescritto dall'art. 4-bis - D.L. n. 78/2015;

d) che la delega, laddove esista, sia stata rilasciata per un ben definito termine di validità, per un perimetro oggettivo ben delineato (in termini di maggiori imposte accertabili) e sia legittimata da una delle specifiche "ragioni di servizio" previste dai Giudici di legittimità;

e) che sussista la riferibilità della delega (se esistente) all'accertamento oggetto della odierna lite e che, alla data di sottoscrizione, essa non fosse stata revocata.

Nell'affrontare tali questioni occorre premettere che, ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600 del 1973 e smi, per quanto in questa sede rilevante, "gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (comma 1)", sanzionando poi al comma 3 l'omessa sottoscrizione dell'atto con la nullità, sanzione da intendere estesa anche all'IRAP, atteso il rinvio di cui all'art. 25, primo comma, Dlgs 446/97, e all'IVA ai sensi dell'art. 56, primo comma, DPR 633.

Sul punto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione che, da ultimo con la sentenza n.° 22800/2015, ha enunciato il seguente principio di diritto: "In base all' art. 42 DPR 600/1973 l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. A seguito della evoluzione legislativa ed ordinamentale sono oggi "impiegati della carriera direttiva" ai sensi dell'art. 42 dpr 600/1973 i "funzionari della terza area" di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 (art. 17).

E - in base al principio della tassatività delle cause di nullità degli atti tributari – non occorre, ai meri fini della validità dell'atto, che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, ancorché essa sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.

Ove il contribuente contesti - anche in forma generica - la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto, è onere della Amministrazione, che ha immediato e facile accesso ai propri dati, fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato."

Sulla base di tali principi, il Collegio osserva che - a fronte delle articolate eccezioni formulate da parte ricorrente in merito alla pretesa nullità dell'avviso di accertamento - in sede di costituzione in giudizio la resistente, nel depositare l'atto dispositivo n. 1/2021, ha controdedotto in modo specifico, sostenendo che sussisterebbe la qualifica di dirigente del soggetto delegante dott. Lodato, l'apposita delega di firma al funzionario che ha firmato l'atto con relativa motivazione, durata e limiti in termini di maggiore imposte accertabili, attestando, peraltro, il possesso da parte della Sciortino dei tipici requisiti pretesi per un ruolo direttivo, cioè esperienza, titoli professionali e culturali, nonché numero di anni di servizio pregressi nell'area terza (cioè quella dei funzionari direttivi).

Alla luce del materiale probatorio depositato dall'Ufficio, ritiene il Collegio che questi abbia fornito prova adeguata, peraltro non contestata da parte ricorrente nelle memorie di replica, della legittimità della sottoscrizione dell'avviso impugnato. Ne consegue l'infondatezza dell'anzidetto motivo del ricorso.

Va rilevato che il secondo motivo di doglianza - con il quale si contesta il difetto di prova e di motivazione

circa l’oggettiva esistenza di elementi utili ed idonei a riqualificare l’attività senza scopo di lucro, svolta dalla ricorrente, in attività d’impresa commerciale - risulta assorbente rispetto a tutti gli altri dedotti in ricorso, i quali, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Sez.Un. n. 26242/2014), non necessitano di autonomo e separato scrutinio.

Tale motivo di impugnativa è fondato e va accolto.

Per centrare il thema decidendum ritiene il Collegio di dover procedere innanzitutto ad una ricognizione della normativa applicabile nella fattispecie.

A tal fine occorre rilevare che, in via generale, l'articolo 73, (gia' 87), comma 1, lettera c), del TUIR contempla tra i soggetti passivi delle imposte sui redditi gli enti non societari che suddivide in due categorie: enti commerciali e non commerciali, distinguendoli in base ad un aspetto sostanziale, ossia il tipo di attività principale svolta e la sua natura commerciale o meno.

E' quindi centrale, per l'individuazione della disciplina applicabile, la qualificazione della "commercialità" dell'attività svolta, per la quale occorre far riferimento all'articolo 55 del TUIR, che prevede:

"1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 c.c., e di quelle indicate all'articolo 32, comma 2, lettera b) e c), che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 c.c.;

b)... omissis...

c)... omissis...

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo."

Ne deriva che se l'ente, alla luce dei criteri previsti dal citato articolo 55, svolge in via principale o esclusiva un'attività di tipo commerciale, si applicano gli articoli 81 e seguenti TUIR, mentre, diversamente, trovano applicazione gli articoli 143-150 dello stesso TUIR.

Ove l'attività principale (o prevalente) sia qualificabile come non commerciale trova applicazione l'articolato regime di favore previsto dagli articoli 143 (già 108) e segg. del TUIR e, in particolare:

A) la decommercializzazione prevista dall'articolo 143, comma 1, (108) del TUIR per la generalità degli enti non commerciali.

Per tale disposizione non si considerano attività commerciali "le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione".

B) la disciplina generale prevista dall'articolo 148, commi 1 e 2, (111) del TUIR per quel sottoinsieme degli enti non commerciali rappresentato da associazioni (per quanto in questa sede rilevante quelle sportive dilettantistiche).

In particolare, non concorrono a formare il reddito complessivo "l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali" e le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi; sono invece commerciali, ed hanno rilievo fiscale (salvo il 143, comma 1), "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto".

La previsione considera "l'attività interna", ossia quella volta verso gli associati, ferma la generale caratteristica di "non commercialità" dell'ente/associazione.

C) La decommercializzazione specifica per alcune particolari categorie di associazioni ex articolo 148, comma 3, (111) TUIR (tra le quali quelle sportive dilettantistiche), salve le integrazioni e condizioni previste dai commi successivi.

Il successivo comma 8, prevede che “8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.”

In altri termini, è evidente come l’applicabilità del regime agevolativo di favore, previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, sia in definitiva subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa innanzi riportata.

Ciò premesso sotto il profilo normativo, il Collegio provvederà ad esaminare partitamente i motivi posti dall’Agenzia a supporto dell’avviso di accertamento per cui è causa, valutandoli, unitamente al relativo quadro probatorio, alla luce del contraddittorio tra le parti e del materiale prodotto in giudizio dalle stesse.

Ed invero, come risulta dall’avviso di accertamento per cui è causa, l’Agenzia ha accertato la decadenza

dell'ASD [redacted] da ogni agevolazione, con conseguente suo assoggettamento alle ordinarie regole di determinazione del reddito ai fini Ires, Iva e Irap, nonché il carattere commerciale dell'attività dalla stessa svolta, sulla base dei seguenti elementi indicati nell'avviso impugnato e tratti anche da una verifica fiscale operata da funzionari dell'Ufficio (pvc n. 307 del 16.10.2018, versato in atti):

1) l'Associazione, ad avviso dell'Agenzia, avrebbe gestito l'attività in maniera imprenditoriale, utilizzando il metodo del tesseramento al solo fine di garantire l'ingresso di clienti, tanto che il rendiconto annuale è stato approvato con delibera 2/2016 dall'assemblea, in seconda convocazione, con la presenza di soli 4 soci su 125 tesserati.

A parte l'impossibilità di comprendere in tale motivo di accertamento il nesso tra il tesseramento e le modalità di approvazione del rendiconto, osserva il Collegio come, sotto un primo profilo, costituisca fatto notorio che le normali modalità di finanziamento delle ASD sono rappresentate dai tesseramenti degli associati che in tal modo garantiscono l'effettivo svolgimento delle attività associative. D'altra parte la mancata partecipazione degli associati alle assemblee non può essere considerato come indizio per la carenza di democraticità. Né si può negare l'effettiva sussistenza dell'assemblea per il solo fatto che la partecipazione alla stessa fosse limitato ad un ristretto numero di soci: al riguardo, infatti, nessuna limitazione circa tale numero è contenuta né in alcuna disposizione normativa, né nello statuto dell'associazione, che, invece, riserva ampi spazi di partecipazione alla vita sociale. Né il Collegio ritiene di poter condividere le censure dell'Ufficio circa le modalità di convocazione delle assemblee annuali. Lo statuto dell'ASD, infatti, ha previsto una forma di convocazione molto ampia in conformità a quanto previsto dalla legge che non richiede forme vincolanti con riferimento alle associazioni non riconosciute: si tratta in altri termini di una modalità di convocazione assolutamente legittima, vista l'assenza di disposizioni normative ed in conformità al regime di libertà di forme di tali associazioni. In ogni caso, dall'esame dei verbali d'assemblea n. 1/15 e n. 2/15 emerge chiaramente che l'ASD ha pienamente osservato la vigente normativa in materia (artt. 20 e 21 del codice civile), riconvocando, dopo il primo infruttuoso tentativo, l'assemblea per deliberare "qualunque fosse stato il numero degli intervenuti". Fermo restando che l'esigua partecipazione a detta assemblea non costituisce circostanza dalla quale evincere il mancato coinvolgimento degli associati nella vita dell'Associazione, questa in ogni caso ha attivato tutti gli adempimenti previsti da norme e statuto (art. 6, comma 4) per comunicare ai soci l'indizione dell'assemblea. Ed invero, la convocazione è avvenuta tramite regolare affissione sulla bacheca della sede sociale, entro i 15 giorni precedenti la riunione, come, peraltro, è emerso dalle dichiarazioni rese in fase di accesso della verifica da 2 dei 5 associati che hanno risposto al questionario loro somministrato, i quali hanno in effetti confermato l'avvenuta affissione della convocazione dell'assemblea sull'apposita bacheca e di non avervi volontariamente partecipato.

Come esattamente deduce la difesa della ricorrente, "la mancata presenza (all'assemblea) è da ricondurre unicamente all'assenza di interesse da parte dei frequentatori dell'associazione, i quali preferiscono (volontariamente, mai per impedimento) limitarsi a svolgere le sole attività ludiche/pratiche poste in essere, senza voler prendere parte alle questioni afferenti alle vicende "burocratiche" del sodalizio".

Tale motivo dell'accertamento, pertanto, è infondato.

2) Nell'avviso impugnato, poi, si contesta all'ASD che "dai dati contabili del bilancio è emersa la mancanza della trasparenza e dell'intellegibilità, in quanto le uscite erano rappresentate soltanto da tre voci: spese amministrative, emolumenti, altre uscite inerenti attività no-profit".

Sul punto, però, la ricorrente ha versato in atti (produzione n. 13) i "Riepiloghi dettagliati, mese per mese, di tutte le entrate e di tutte le uscite afferenti la gestione e confluite per macro – categorie nel rendiconto", talché si appalesa infondata la deduzione della resistente in sede di costituzione in giudizio secondo la quale "quasi la totalità degli associati non ha contezza dei movimenti in entrata e in uscita dell'ente, per di più le uscite sono rappresentate unicamente da tre 8 voci aggregate, tali da rendere poco comprensibile i dati contabili nel loro complesso." In disparte la circostanza che il bilancio è per definizione un documento di sintesi che non può esprimere analiticamente tutti i conti dell'ente e che solo in tale forma, più o meno ampia,

è approvato nei casi previsti dalla legge dalle competenti assemblee dei soci o associati senza che si possa dedurre da ciò l'incomprensibilità dello stesso, dalla lettura del pvc del 16.10.2018 emerge comunque chiaramente che i verificatori non hanno né chiesto l'esibizione, né utilizzato detti documenti contabili mensili in sede ispettiva, talché, ad avviso del Collegio, anche tale motivo dell'accertamento è infondato.

3) Sotto altro profilo l'avviso impugnato deduce "l'assoluta carenza dei requisiti associativi, in favore di una gestione tipicamente commerciale" dalla circostanza che "dai questionari compilati dai soci/clienti" questi "hanno dichiarato di non essere a conoscenza della gestione dell'ente e di non essere stati mai convocati per un'assemblea, quindi del tutto ignari di far parte di un'Associazione. Soltanto uno degli intervistati ha dichiarato di conoscere il contenuto del rendiconto annuale, ma di non aver mai esercitato il diritto di voto previsto dallo statuto". Al riguardo osserva il Collegio come l'esiguità di dette prove (costituite da appena 5 questionari) non consentano di trarre conclusioni certe sulla gestione della vita sociale.

4) Per l'Agenzia, inoltre, "le interrogazioni effettuate su internet che pubblicizzano l'Associazione con i vari corsi di danza praticati hanno confermato il carattere commerciale dell'attività svolta". Detto motivo, però, come puntualmente dedotto da parte ricorrente, è affermato solo labialmente, apparendo, infatti, sfornito di materiale probatorio a supporto, quali eventuali stampe di tali avvisi pubblicitari con l'indicazione degli indirizzi internet su cui sarebbero state effettuate tali ricerche.

5) In merito, poi, alla contestazione, contenuta nel PVC e richiamata in sede di costituzione in giudizio dalla resistente, relativa ad una pretesa distribuzione diretta dei fondi (a seguito della corresponsione degli emolumenti ad un'istruttrice) riscontrata dall'analisi del rendiconto, il Collegio prende atto che l'Agenzia in controdeduzioni ammette di essere incorsa in un errore di calcolo con specifico riguardo al "presunto superamento del limite oltre il quale la corresponsione del compenso all'istruttore vada inteso in funzione di distribuzione indiretta di utili" .

Di conseguenza risulta pacifica nella fattispecie l'assenza di tale elemento quale indizio da cui poter desumere il presunto carattere commerciale dell'attività svolta dalla ASD in questione.

Infine, il Collegio non può non osservare che, per poter contestare all'ASD la trasmutazione da ente non commerciale a soggetto che persegue fini di lucro, devono rigorosamente provarsi gli elementi che sottendono a tale ultima classificazione esprimendo funzionalità e finalità tipicamente mercantili e commerciali agli effetti di profitto personale secondo metodiche e procedimenti propri dell'ente commerciale: a tal fine, pertanto, devono concorrere plurimi elementi convergenti ed univoci a dimostrazione dello svolgimento di attività imprenditoriali (o anche singoli elementi autosufficienti a provare la natura prospettata dall'Ufficio), circostanze che, però, non si verificano nella fattispecie.

Sulla base dell'esame dell'insieme delle risultanze probatorie versate in atti come innanzi valutate, il Collegio ritiene che l'ASD abbia puntualmente osservato i requisiti previsti dalla legge sia sotto il profilo sostanziale che formale, non risultando, peraltro, che la stessa abbia svolto una attività di tipo commerciale, contraria alle proprie finalità istituzionali, mentre appaiono rispettati i requisiti della democraticità, raggiungimento delle finalità istituzionali, assenza dello scopo di lucro, la cui carenza nella fattispecie in esame non è stata provata dalla resistente.

E ciò anche in relazione alla novella introdotta con l'art. 6 della legge 31 agosto 2022, n. 130 che, aggiungendo il comma 5 bis all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha precisato che "… il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni…"

Ed invero, come si è innanzi illustrato, per tutti e cinque gli elementi e gli argomenti di prova analizzati dal Collegio nei precedenti punti da sub (1 a sub (5, l'Agenzia si è in effetti sottratta all'onere, che pur le incombeva

in sede accertativa e contenziosa, di dimostrare, in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondava la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, cadendo peraltro in contraddittorietà relativamente alla vicenda sub 5).

In conclusione, mancando la prova della carenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni tributarie previste dall'ordinamento per le associazioni sportive dilettantistiche, il ricorso va accolto e l'avviso di accertamento annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 2.789,00 (duemilasettecentoottantanove/00), di cui € 2.118 per onorari e € 671 per spese, oltre IVA, contributi previdenziali ed accessori di legge se dovuti.